

Decreto Dirigenziale n. 64 del 12/02/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

REALIZZAZIONE "FILIERA DEL SISTEMA MODA E SERVIZI COLLEGATI" NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE AVERSA NORD NEL COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA. COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL DPR N.327/2001. DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con deliberazione del CIPE in data 21 dicembre 2000 è stato approvato il Contratto di Programma tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la IMPRE.CO S.c.a.r.l., nel settore produttivo "Filiera del sistema moda e servizi collegati", da localizzarsi nell'agglomerato industriale Aversa Nord, in tenimento comunale di Gricignano di Aversa;
- b. con decreto n. 212 del 13 marzo 2002, il Presidente della Giunta regionale della Campania, in sostituzione del Comune di Gricignano d'Aversa, inadempiente, ai sensi dell'art 39 della legge regionale 51/78, ha autorizzato il Consorzio A.S.I. di Caserta ad occupare, in via temporanea ed urgente, le aree necessarie alla realizzazione dell'intervento previsto dal Contratto di Programma di cui sopra;
- c. con decreto n° 534 del 05 ottobre 2006, emesso dal Presidente della Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art 39 della legge regionale 51/78, in sostituzione del Comune inadempiente, sono state fissate le relative indennità di espropriazione:
- d. con decreti nn. 89 e 90 del 12 marzo 2007, con ricorso ai poteri sostitutivi, a conclusione del procedimento ablatorio di cui trattasi, è stata disposta l'acquisizione dei suoli in questione, in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta;
- **e.** a seguito della sentenza n. 314 del 10 luglio 2007, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale che prorogava i piani regolatori delle aree industriali e, conseguentemente, ha inficiato il procedimento ablatorio in argomento, i contenziosi instaurati dalle ditte interessate dalle procedure de quibus hanno visto soccombenti l'Amministrazione;

VISTO l'art. 42-bis, comma 1, del D.P.R, 8 giugno 2001, n° 327 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità),* così come introdotto dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n°98, successivamente co nvertito in legge 15/07/201, n. 111;

RILEVATO

- a. che il predetto articolo, al comma 1, espressamente recita: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (...)",
- b. che il medesimo articolo, al comma 8, prevede che le disposizioni ivi previste "trovano applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità' e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione (...);

CONSIDERATO che

- a. le aree oggetto del vincolo disposto con i provvedimenti in premessa esplicitati sono state oggetto di assegnazione e che sulle stesse sono state eseguite opere di trasformazione per consentire l'attuazione del Contratto di Programma di cui alle premesse;
- b. la valutazione degli interessi in conflitto, da un lato il pubblico interesse all'attuazione del programma di sviluppo dell'area interessata dal Contratto di Programma di cui trattasi e alla conseguenziale ricaduta positiva in termini economici ed occupazionali per la collettività della zona e, dall'altro, quello dei cittadini-proprietari che, pur privati illegittimamente delle loro proprietà, possono trovare piena soddisfazione nel riconoscimento del complessivo risarcimento del danno, emerge che l'interesse pubblico al proseguimento dell'intervento è nettamente prevalente sull'interesse dei proprietari riconducibile ad aspetti meramente economici;



ATTESO che

- a. relativamente ai presupposti ricorrenti per l'acquisizione, è stata valutata:
 - 1. I 'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
 - la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati dei proprietari;
 - 3. la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'articolo 42-bis;
 - b. il predetto interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici;
 - c. secondo quanto contenuto al comma 8, lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'articolo 42- bis è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;
- d. con parere reso con nota prot. n. 2012.0695092 del 24 settembre 2012 l'Avvocatura regionale ha affermato che sono imputabili alla Regione Campania il decreto di esproprio ed il provvedimento di occupazione, in quanto soggetto che ha autorizzato l'immissione, e che "la medesima autorità può emanare il provvedimento di cui al quinto comma dell'art. 42 bis";
- e. alla luce delle valutazioni di cui sopra, con decreto del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente n. 212 del 25/9/2012 si è proceduto all'avvio del procedimento di acquisizione sanante delle aree illegittimamente occupate e trasformate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. l'art. 1 comma comma 85 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013) prevede che "Ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta (ASI) e dal consorzio Imprese consorziate società consortile (IMPRECO), e di ottemperare alla sentenza TAR Campania n. 6882/02, è stanziato un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11. Tale somma è rimborsata alla Regione con le rinvenienze del consorzio ASI di Caserta e con il ricavato della successiva vendita delle aree. La presente disposizione è attuata, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti ablativi, dall'Area generale di coordinamento 01 della Regione Campania o dalla competente struttura amministrativa che vi succede ai sensi del regolamento regionale 12/2011.
- g. con decreto dirigenziale n. 53 del 20.6.2013, si è proceduto a concludere il procedimento avviato con DD n. 212/2012 relativamente alle aree interessate dalla sentenza n. 6882/2002 del TAR Campania, rispetto alle quali era in fase conclusiva la relativa procedura del Commissario ad acta;
- h. con nota prot. n. 646478 del 18.09.2013 il Consorzio Asi di Caserta ha rappresentato la necessità di ultimare il procedimento di acquisizione sanante per tutta l'area di cui al DPGRC n. 90 del 12.3.2007, considerato che *"l'annullamento in sede giudiziaria dell'intero decreto n.90/2007, confermato da numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, investe tutta la procedura espropriativa annullata"* ed a tal fine, con successiva nota prot. n. 659791 del 25.09.2013, il medesimo Consorzio Asi di Caserta ha trasmesso due distinti allegati l'uno comprendente le particelle per le quali gli interessati hanno intrapreso azione risarcitorie e l'altro recante particelle per le quali gli interessati hanno intrapreso azioni di restituzione;
- i. il d.d. n. 53/2013 è stato impugnato dai beneficiari e sospeso dal TAR Campania (ord. 01521/2013) sulla base della presunta inapplicabilità dell'art. 42 bis del d.p.r. n.327/2001, in quanto il ricorso a tale disposizione "suppone l'utilizzo in atto del bene in questione da parte dell'amministrazione interessata, ciò che appare smentito" da un primo sommario esame;
- j. il TAR Campania, ha ritenuto che il ricorso proposto fosse assistito da *fumus boni iuris*, tenendo conto, all'esito di un primo sommario esame, delle tesi dei ricorrenti, i quali avevano affermato di essere rientrati nel possesso dei beni;
- k. con ordinanza n. 8122/2013 il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello all'ord. 01521/2013, in riforma della stessa, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado;
- con decreto dirigenziale n. 20 del 19.12.2013:
 - è stata impegnata in favore del Consorzio ASI di Caserta (P.IVA: 01088160617), la somma complessiva di € 3.481.479,81= sul capitolo 4366 del bilancio gestionale 2013, identificato con i seguenti riferimenti:

CAPITOL O SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gest.)
4366	1	1	11	104	1.04.03.99.000	1.03	4	1.06.02	1624

- è stato rinviato al successivo esercizio finanziario l'impegno della somma di € 27.559,93=;
- è stato rimesso al Consorzio ASI, l'adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 3.481.479,81;
- è stato dato atto che la somma liquidata e pagata da parte del Consorzio ASI sarà rimborsata alla Regione, ai sensi del citato art. 1, comma 85, legge regionale n. 5/2013, con le rinvenienze del Consorzio stesso e con il ricavato della successiva vendita delle aree;
- è stato stabilito che il Consorzio ASI di Caserta trasmetta idonea rendicontazione alla Direzione Generale allo *Sviluppo economico e per le attività produttive*, competente *ratione materiae*, delle attività svolte relative ai pagamenti effettuati ai beneficiari di cui al presente decreto dirigenziale;

RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce di quanto affermato nel parere dell'Avvocatura regionale del 24.12.2012, nonché di quanto disposto dal comma 85, articolo 1, della legge regionale n. 5/2013 e dalla suindicata ordinanza, ultimare il procedimento avviato con DG n. 212/2012, ;

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del DPR 327/01 e ss.mm.ii., di dover:

- a) considerare l'assoluta necessità di mantenere l'opera così come realizzata sull'area tuttora occupata in assenza di un valido titolo al fine di non vanificare l'importante ed ingente investimento pubblico già attivato;
- b) procedere all'acquisizione sanante dell'area illegittimamente occupata e trasformata;
- c) disporre l'acquisizione delle aree di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con il riconoscimento di un indennizzo ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 20% del valore venale del bene, oltre l'interesse del 5% annuo sul valore determinato per il periodo di occupazione sine titulo;

VISTA la relazione dell'Ing. Giuseppe Ragucci, tecnico all'uopo incaricato, Ing. Giuseppe Ragucci, del ruolo della Giunta regionale della Campania, iscritto all'albo degli ingegneri di Avellino al n. 654 e all'albo dei collaudatori regionali, nella quale la somma di € 3.509.039,74 è stata aggiornata a complessivi € 3.578.680,09, calcolati nel modo seguente:

- a) si è proceduto al calcolo del valore unitario medio rivalutato dalla data del 13.3.2002 alla data del 15.2.2014 valore medio rivalutato quantificato in €/mq 22,48, per cui è scaturito un pregiudizio patrimoniale pari a €/mq 22,48;
- b) si è proceduto alla determinazione della indennità di occupazione computando la somma pari all'interesse del 5% annuo (sul valore venale alla data del 13.3.2002, pari ad €/mq 17,92) a partire dalla data del 13.3.2002 alla data del 15.2.2014, quantificandola in €/mq 10,70;

c)per la valutazione del pregiudizio non patrimoniale si è proceduto "secondo quanto stabilito dall'art. 34 comma 5 del d.l. 98/2001 decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 [...] convertito in legge 111 del 15 luglio 2011 [...]. All'importo così calcolato si sono aggiunti gli interessi computati dal 13.3.2002 al 15.2.2014, - Pregiudizio non patrimoniale= valore venale alla data del 13.3.2002 x 20%+interessi= €/mq 17,92x 0,20+1,04= €/mq 4,62";

CONSIDERATO, **altresì**, che i relativi atti istruttori sono detenuti presso l'attuale Direzione Generale "Sviluppo economico", dal 5.2.2014, nonché presso il Consorzio ASI di Caserta;

RILEVATO che alla luce del ricalcolo della somma necessaria al completamento del procedimento di acquisizione sanante risulta necessario rinviare al successivo esercizio finanziario l'impegno della somma di € 97.200,28;

VISTA la sentenza del T.A.R. Campania - Napoli: sez. V n. 00130/2013, resa tra le parti, concernente silenzio maturato sulla diffida relativa all'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione Campania di aree già oggetto di provvedimenti ablatori annullati in sede giurisdizionale, confermata dal Consiglio di Stato sez. IV con sentenza n. 2902/2013 del 28.5.2013;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
 - l'art. 42 bis del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
 - la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013);
 - la legge regionale 6 maggio 2013, n. 6 (legge di bilancio regionale 2013);
 - la legge regionale 6 dicembre 2013 n. 19;
 - il parere dell'Avvocatura regionale reso con nota prot. n. 2012.0695092 del 24 settembre 2012
 - la D.G.R.C. n. 170 del 03/06/2013 (Bilancio gestionale 2013);
 - la DGR 478/2012, con cui è stato ridefinito l'assetto ordinamentale della Giunta regionale della Campania, con conseguente riattribuzione delle funzioni assegnate agli Uffici;
 - il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 37/2013, come modificato dal decreto presidenziale 31 ottobre 2013, n. 259, con cui è stata assegnata la competenza sul cap. 4366 alla Struttura di supporto tecnico-operativo alla Segreteria di Giunta;
 - la DGR 493/2013, con la quale è stato approvato il nuovo bilancio gestionale, adattato alle nuove strutture ordinamentali;
 - la nota prot 0084854 del 05/02/2014 con la quale la Segretaria di Giunta ha richiesto alla Direzione Risorse Finanziarie lo spostamento per competenza del capitolo 4366 alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive nel bilancio gestionale 2014

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa e contabile compiuta e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità formale della stessa resa dal dirigente

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

Articolo 1

Sono acquisite al patrimonio indisponibile della Regione Campania per lo scopo di cui nelle premesse, le aree secondo l'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l'individuazione delle ditte interessate.

Con separati provvedimenti saranno concesse, ai sensi del quinto comma del citato art. 42 bis, in uso speciale, al consorzio ASI di Caserta, per le finalità di cui al programma con le modalità da stabilirsi da parte della Regione Campania.

Articolo 2

Il presente atto di acquisizione è notificato agli interessati, a cura del Consorzio ASI, come per legge nonché pubblicato sul BURC ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, e sarà soggetto alla trascrizione, senza indugio, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese del Consorzio ASI.



E' trasmesso, inoltre, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e al Consorzio ASI di Caserta, per quanto di rispettiva competenza;

Articolo 3

il presente atto di acquisizione sarà comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale, così come previsto dell'art. 42-bis del DPR 327/01 e ss.mm.ii.

Articolo 4

L'indennizzo patrimoniale dovuto è quello determinato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a fianco di ognuna delle ditte interessate, comprensivo dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, pari al 20% del valore venale, al risarcimento per l'occupazione senza titolo, determinato nella misura del 5% annuo sul valore venale.

Il predetto indennizzo, da intendersi quale liquidazione forfettaria per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo, sarà liquidato così come previsto dall'art. 42 bis comma 4 del D.P.R.n°327 d el 08.06.2001.

Articolo 5

Ai sensi dell'art.3 comma 4 delle legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Francesco P. Iannuzzi